



Regione Siciliana
PRESIDENZA
“Dipartimento degli Affari Extraregionali”
 Via Gen.le Magliocco, 46 – 90141 Palermo
 Tel. 0917075902 – Fax 0917075417

Aiuti di Stato

La Commissione Europea ha dato inizio nel 2012 (Comunicazione 8 maggio 2012 - COM(2012) 209 final) ad un processo di revisione degli Aiuti di Stato nel tentativo di rispondere alla mutata situazione economica venutasi a determinare negli ultimi anni.

La Commissione europea ha infatti ritenuto strategico migliorare la disciplina europea sugli Aiuti di Stato per assicurare che essi siano meglio indirizzati, stimolino la crescita e provochino limitate distorsioni della concorrenza.

Anche il Parlamento europeo ha approvato, il 17 gennaio 2013, una risoluzione (2012/2920 (RSP)) con la quale è Stato riconosciuto il ruolo che gli Aiuti di Stato possono ricoprire nell'affrontare la crisi economica e nel raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

L'iniziativa della Commissione intende perseguire tre obiettivi:

1. promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;
2. concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando nel contempo la cooperazione tra i Paesi membri in materia di applicazione delle norme sugli Aiuti di Stato;
3. razionalizzare le norme ed accelerare i tempi di decisione.

Allo stato attuale sono state adottati:

- nel giugno 2013, **le Linee guida sugli Aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020;**
- nel luglio 2013, i **due regolamenti relativi agli Aiuti di Stato orizzontali;**
- nel dicembre 2013, **due nuovi regolamenti sugli Aiuti de minimis;**
- nel gennaio 2014, **le Linee guida sugli Aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;**
- nel febbraio 2014, **le Linee guida sugli Aiuti agli aeroporti e alle compagnie aeree.**

Gli Aiuti di Stato a finalità regionale,

Gli orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale perseguono due obiettivi principali:

1. concedere Aiuti destinati allo sviluppo regionale garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri;
2. fornire alla Commissione europea un quadro che consenta di valutare la compatibilità delle misure di aiuto notificate in modo commisurato ai loro potenziali effetti sul mercato interno.

Le attuali linee guida sugli Aiuti regionali, in scadenza alla fine del 2013, resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014. Per tale motivo, la Commissione europea ha pubblicato, il 19 giugno 2013, gli orientamenti per il periodo 2014-2020, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2014. Tali orientamenti, adottati dopo ampie consultazioni con le parti interessate (Stati membri, autorità locali e regionali, associazioni di categoria, gruppi di interesse, singole imprese e cittadini) e con le Istituzioni europee, stabiliscono le regole in base alle quali gli Stati membri possono concedere Aiuti di Stato alle imprese per sostenere gli investimenti in nuovi impianti produttivi nelle regioni meno favorite d'Europa e per estendere o ammodernare le strutture esistenti. Essi includono altresì le norme sulla base delle quali gli stessi Stati possono procedere all'identificazione delle aree geografiche nelle quali le imprese possono ricevere Aiuti di Stato ed alla definizione della cosiddetta intensità dell'aiuto.

Queste le priorità principali contenute nel nuovo documento:

- la quota complessiva di regioni ove potrà essere concesso un aiuto aumenterà dall'attuale livello del

46,1% al 47,2% della popolazione dell'UE;

- la Commissione ha definito le regioni eleggibili sulla base del loro livello relativo di sviluppo (regioni con un PIL inferiore al 75% del PIL UE pro capite) e degli svantaggi permanenti da cui sono interessate (regioni ultraperiferiche o scarsamente popolate);
- al fine di garantire una transizione agevole, le regioni che prima si trovavano al di sotto della soglia del 75% del PIL dell'UE continueranno ad usufruire degli Aiuti regionali;
- la distinzione dei territori rimanenti avviene in base a criteri socio-economici che tengono conto delle disparità regionali, tra cui la disoccupazione, sia a livello comunitario sia nazionale;
- una gran parte degli Aiuti di piccole dimensioni sarà esentata dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, mentre gli Aiuti di grandi dimensioni saranno invece approfonditamente valutati dalla Commissione dal punto di vista della proporzionalità, del contributo allo sviluppo regionale e degli effetti sulla concorrenza;
- gli Aiuti alle grandi imprese nelle aree più sviluppate saranno consentiti solo per investimenti in grado di generare nuove attività economiche, per la diversificazione delle strutture già esistenti in nuovi prodotti o per nuovi processi di innovazione;
- nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate gli Stati membri usufruiranno di una semplificazione delle procedure;
- i livelli massimi di aiuto rimangono invariati per le regioni meno sviluppate, mentre, per le altre regioni assistite, i livelli massimi d'intensità sono abbassati del 5%;
- le disposizioni volte a prevenire la delocalizzazione saranno rafforzate e non saranno concessi Aiuti regionali che permettano ad un'attività di trasferirsi all'interno dello Spazio economico europeo;
- al fine di aumentare la trasparenza, gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare su internet la natura degli Aiuti concessi ed i loro destinatari.

I nuovi regolamenti sugli Aiuti di Stato orizzontali

Il Regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica alcune categorie di Aiuti.

Alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni, anche con l'applicazione del **Regolamento generale di esenzione (GBER)**, e dei recenti sviluppi dovuti all'allargamento ed alla crisi economica e finanziaria, ed al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea ha presentato, nel dicembre 2012, due proposte di regolamento volte a modificare le disposizioni attualmente vigenti e che scadranno alla fine del 2013.

Le proposte si prefiggono di:

- modificare alcuni aspetti procedurali in materia di Aiuti di Stato per consentire alla Commissione europea di operare in modo più efficace;
- migliorare il trattamento delle denunce relative ad Aiuti di Stato incompatibili con le regole comunitarie;
- contribuire al rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia del controllo degli Aiuti di Stato;
- concentrare l'applicazione delle norme sui casi aventi un impatto maggiore sul mercato interno;
- aumentare il numero delle categorie di Aiuti di Stato che possono essere esentate dall'obbligo di notifica e, di conseguenza, ridurre la burocrazia.

Dopo il voto del Parlamento europeo all'inizio di luglio 2013, il Consiglio ha formalmente adottato, il successivo 22 luglio, il Regolamento di esenzione (REGOLAMENTO (UE) N. 734/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE) ed il Regolamento di procedura (REGOLAMENTO (UE) N. 733/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali).

La revisione del Regolamento di esenzione ha introdotto nuove categorie, oltre a quelle già esistenti, di Aiuti di Stato che possono essere esentate dall'obbligo di notifica preventiva della loro concessione ("esenzioni per categoria"), in particolare quelli:

- all'innovazione;
- al settore forestale;
- allo sport amatoriale;
- al settore dei trasporti ed alle infrastrutture broadband;
- in favore della cultura;
- legati alle calamità naturali;

- legati ai danni provocati da certe condizioni climatiche sfavorevoli nel settore della pesca;
- legati alla promozione di alcuni prodotti del settore alimentare;
- sociali per i trasporti ai residenti in regioni remote;
- alcuni Aiuti in materia di agricoltura.

Il nuovo Regolamento di procedura, da un lato, dota la Commissione europea di poteri di indagine molto più incisivi, simili a quelli delle autorità inquirenti; dall'altro, ne delimita il campo di applicazione materiale solamente ai casi di Aiuti di Stato aventi effetti distorsivi sulla concorrenza su ampia scala e lascia le questioni di minor impatto alla competenza delle autorità giurisdizionali nazionali, che applicheranno il diritto UE come interpretato dalla Corte di Giustizia. La Commissione avrà contatti diretti con le imprese e sarà dotata di nuovi strumenti per la raccolta di informazioni esaustive direttamente da tutte le parti coinvolte, principalmente attraverso una sistematizzazione della cooperazione tra giudici nazionali e la Commissione stessa, e l'introduzione della possibilità per quest'ultima di condurre, negli Stati membri, indagini sugli Aiuti accordati in determinati settori.

Gli Aiuti de minimis (Aiuti di Stato di modesta entità)

Il Regolamento (EC) 1998/2006 esenta dall'obbligo di notifica gli Aiuti de minimis, ovvero gli Aiuti di Stato di modesta entità che non dovrebbero provocare significative distorsioni della concorrenza.

Lo scopo del regolamento de minimis è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di Aiuti di modesta entità senza dover attendere un'autorizzazione da parte della Commissione e quindi semplificando e velocizzando le procedure.

In vista della scadenza del regolamento de minimis alla fine del 2013, la Commissione europea ne ha previsto la revisione insieme ad una serie di altre misure rientranti nell'iniziativa per la modernizzazione degli Aiuti di Stato. Per assicurare che le nuove regole rispondano alle necessità dei soggetti interessati, l'Esecutivo comunitario, a seguito della consultazione tenutasi tra luglio ed ottobre 2013, ha adottato, il 18 dicembre 2013, il nuovo regolamento sugli Aiuti de minimis, con il quale mantiene invariati gli importi massimi applicabili (200.000,00 euro in tre esercizi finanziari). In particolare, il testo, in vigore dal 1° gennaio 2014, prevede:

- l'introduzione graduale di un registro nazionale centrale di tutti gli Aiuti de minimis concessi e i loro beneficiari, in modo da consentire agli Stati membri un periodo transitorio sufficiente per la sua creazione;
- il chiarimento e la semplificazione delle norme, l'introduzione di un paracadute per i prestiti, oltre a quello esistente per le garanzie, ed una definizione semplificata di "impresa" che permetta una maggiore certezza giuridica ed una riduzione degli oneri amministrativi.

Allo Stato attuale, l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare i 200.000 euro in tre anni, ad eccezione di quelle che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi che possono ricevere al massimo 100.000 euro. Gli Stati sono tenuti a garantire la trasparenza delle procedure: è considerato trasparente un aiuto il cui ammontare può essere calcolato con precisione in anticipo senza la necessità di effettuare una valutazione del rischio.

Il regolamento de minimis attualmente in vigore non si applica al settore della pesca (disciplinato da un regolamento de minimis specifico - REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2007), dell'acquacoltura, delle attività collegate alle esportazioni, del carbone, dell'acquisizione di veicoli per il trasporto di merci su strada o di imprese in difficoltà o dell'incentivazione dell'uso di prodotti domestici al posto di quelli importati.

La disciplina del settore dell'agricoltura risulta invece suddivisa tra due testi: il regolamento generale disciplina la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre la produzione primaria di prodotti agricoli rientra nell'ambito di applicazione di un regolamento de minimis specifico, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013 - REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti «de minimis» nel settore agricolo. In particolare, ai sensi di quest'ultimo, in vigore dal 1° gennaio 2014, per l'applicazione dell'esenzione de minimis occorre soddisfare due condizioni: da un lato, le imprese che ne beneficiano non devono ricevere Aiuti per un ammontare superiore a 15.000 euro (somma raddoppiata rispetto al precedente regolamento); dall'altro, non deve essere superato, nell'arco di tre esercizi finanziari, il plafond nazionale di Aiuti. Inoltre, rispetto al passato, è previsto un aumento del massimale per Stato membro dallo 0,75% all'1% del valore della produzione agricola.

Il Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)

La Commissione europea ha adottato, nel 2008, il Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) contenente la lista degli Aiuti di Stato esentati e le condizioni che essi devono rispettare.

Il GBER semplifica le procedure per la concessione di quegli Aiuti di Stato che perseguono importanti interessi dell'UE, come la creazione di posti di lavoro e l'aumento della competitività, e incoraggia gli Stati ad utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili.

Il GBER, nella sua forma attuale, è entrato in vigore nel 2008, sostituendo quattro regolamenti precedenti che prevedevano esenzioni settoriali (il regolamento 70/2001 sugli Aiuti alle piccole e medie imprese, il regolamento 2204/2002 sugli Aiuti all'occupazione, il regolamento 68/2001 sugli Aiuti alla formazione e il regolamento 1628/2006 sugli Aiuti di Stato a finalità regionale), al fine di semplificare la legislazione europea in materia e riunire tutte le regole in un unico testo.

L'ambito di applicazione è molto ampio e comprende tutti i settori di attività, tranne i casi specificamente esclusi dal regolamento stesso. Esso, inoltre, ha aggiunto nuove categorie a quelle che già beneficiavano dell'esenzione, ciascuna con le proprie regole specifiche.

Esse sono:

1. Aiuti a finalità regionale rivolti agli investimenti, all'occupazione, alle piccole imprese di nuova costituzione;
2. Aiuti agli investimenti e all'occupazione delle PMI;
3. Aiuti all'imprenditoria femminile nel caso di piccole imprese di recente costituzione;
4. Aiuti per la tutela ambientale, ossia gli investimenti di imprese che intendono andare oltre le norme dell'UE in materia di tutela ambientale o innalzarne il livello in assenza di regole comunitarie o, nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, per l'acquisto di mezzi nuovi che perseguano la medesima finalità;
5. Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore;
6. Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico;
7. Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento;
8. Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
9. Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale;
10. Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali;
11. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere;
12. Aiuti sotto forma di capitale di rischio;
13. Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ovvero
14. Aiuti per progetti, per studi di fattibilità tecnica, spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ricerca e sviluppo nei settori di agricoltura e pesca, nuove imprese innovative, servizi di consulenza servizi di supporto in materia di innovazione, messa a disposizione di personale altamente qualificato;
15. Aiuti alla formazione;
16. Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, ossia
17. Aiuti per l'assunzione e
18. Aiuti all'occupazione sotto forma di integrazioni salariali nonché quelli volti a compensare i sovraccosti connessi alla loro occupazione.

L'appartenenza ad una delle categorie è condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter beneficiare dell'esenzione: si dovrà infatti rispettare una serie di ulteriori criteri, quali la presenza di un riferimento esplicito alle disposizioni del regolamento in oggetto, obblighi di trasparenza, non superamento delle soglie previste, presenza di un effetto di incentivazione, volti ad assicurare che gli Aiuti perseguano effettivamente obiettivi di interesse europeo e che non causino eccessive distorsioni della concorrenza.

In vista della scadenza del Regolamento GBER (originariamente prevista per il 31 dicembre 2013, ma prorogata fino al 30 giugno 2014), è in corso il processo di revisione nel quadro dell'iniziativa per la modernizzazione degli Aiuti di Stato. A tal fine, nel luglio 2013 è stata lanciata una terza consultazione sull'aggiunta di ulteriori categorie al progetto rivisto di Regolamento GBER. Alla luce dei contributi pervenuti, nonché dei risultati di una precedente consultazione sullo stesso tema tenutasi tra maggio e giugno 2013, la Commissione europea ha lanciato, nel dicembre 2013 (con scadenza febbraio 2014), una consultazione sulla nuova proposta di modifica del regolamento, in vista dell'adozione del testo nel

secondo trimestre 2014.

I nuovi orientamenti sugli Aiuti di Stato al capitale di rischio

Il finanziamento mediante capitale proprio é fondamentale per lo sviluppo delle imprese, in particolare quelle aventi un elevato potenziale di crescita e quelle ad alta tecnologia, soprattutto nelle fasi immediatamente successive alla loro costituzione.

Tuttavia, il mercato del capitale di rischio soffre di una carenza che incide sulle piccole e medie imprese e che può, a certe condizioni, giustificare la concessione di Aiuti di Stato volti ad agevolare l'accesso al finanziamento.

In quest'ambito, la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea sta procedendo ad una revisione degli orientamenti per la fornitura di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese, contenenti le condizioni da rispettare affinché tali Aiuti siano compatibili con il mercato comune.

L'obiettivo degli Aiuti di Stato in tale settore è quello di agevolare l'accesso al capitale da parte delle PMI nelle fasi iniziali di attività, in particolare in mancanza di mezzi alternativi di finanziamento provenienti dai mercati finanziari, e di costituire uno stimolo alla crescita di tali imprese, perseguendo al contempo l'obiettivo di una maggiore occupazione a livello UE.

Nell'ambito della più ampia iniziativa di modernizzazione delle norme sugli Aiuti di Stato, dopo due consultazioni pubbliche in materia, la Commissione europea ha adottato, il 15 gennaio 2014, nuove linee guida che definiscono le condizioni per la concessione di Aiuti intesi a facilitare l'accesso alla finanza di rischio per le PMI e le mid-caps e che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2014.

I nuovi orientamenti delineano i criteri di compatibilità per tre gruppi di misure:

- misure rivolte alle imprese che non soddisfano tutti i requisiti necessari per beneficiare di un'esenzione ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), come ad esempio le cosiddette mid-caps (imprese che, dopo l'investimento iniziale in capitale di rischio, superano le soglie per qualificarsi come PMI ai sensi della definizione comunitaria, ma non rientrano tra le grandi imprese), le mid-caps innovative che svolgono attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, e le imprese che necessitano finanziamenti del rischio di importo superiore a 10 milioni di euro;
- misure che deviano dai parametri di finanziamento di rischio riportati nel Regolamento GBER, quali, ad esempio, quelle che prevedono incentivi fiscali per gli investitori societari, tra cui gli intermediari finanziari o i loro dirigenti in qualità di co-investitori;
- regimi di Aiuti nei confronti dei quali non si applica il Regolamento GBER in virtù dell'ingente entità dell'investimento e dell'elevato potenziale di distorsione della concorrenza.

In particolare, oltre a prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione degli Aiuti, l'ammissibilità di una gamma più ampia di strumenti finanziari e condizioni più chiare e maggiore flessibilità in relazione agli incentivi fiscali, le linee guida intendono assicurare che gli Aiuti non sostituiscano gli investimenti privati, ma li incoraggino attraverso la partecipazione obbligatoria di investitori privati, con una percentuale minima variabile tra il 10% ed il 60% a seconda delle caratteristiche dell'impresa.

Orientamenti UE sugli Aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

Il controllo degli Aiuti di Stato nei settori aeroportuale e del trasporto aereo intende promuovere un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nonché un miglioramento della competitività e del potenziale di crescita di tali settori. Esso mira altresì a limitare quelle distorsioni che pregiudicherebbero la parità di condizioni di concorrenza nel mercato interno ed evitare, in particolare, la duplicazione di aeroporti non redditizi e la creazione di eccessi di capacità.

Il nuovo testo sulle Aiuti di Stato ad aeroporti e linee aeree è Stato approvato 20 febbraio u.s. da parte della Commissione UE

Le nuove linee guida, applicabili alle strutture aeroportuali con un numero di passeggeri superiore alle 250mila unità all'anno, presentano alcune novità di rilievo:

- gli Aiuti di Stato per le infrastrutture aeroportuali sono ammessi soltanto in caso di reale necessità di sostegno pubblico volto a garantire l'accessibilità di una regione;
- le nuove norme non prevedono più per gli Stati membri la facoltà di decidere la portata degli Aiuti pubblici nel settore, ma propongono invece la definizione delle intensità massime ammissibili, a seconda delle dimensioni effettive dell'aeroporto, al fine di garantire il giusto equilibrio tra investimenti pubblici e privati;
- gli Aiuti alle compagnie aeree per avviare una nuova rotta aerea sono concessi soltanto nel caso di un sostegno limitato nel tempo;
- gli Aiuti al funzionamento degli aeroporti, non compatibili in base agli orientamenti attualmente in

vigore, sono autorizzati per un periodo transitorio di 10 anni, con una riduzione graduale della loro erogazione, al fine di permettere agli aeroporti di adeguare il loro modello di business.

Fonte: Sito ufficiale della Commissione, Comitato delle Regioni, ITALRAP ed vari siti istituzionali.

Il dirigente dell'Area AA.GG.

Gianpaolo Simone

Il Dirigente Generale del Dipartimento Affari Extraregionali

Maria Cristina Stimolo

Di seguito si riportano i tavoli tecnici di discussione ancora aperti

Discussione sulle ipotesi di riparto della popolazione 107.3 c) - Proposte dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economia (DPS) lo scorso 11 dicembre 2013.

Lunedì 3 marzo 2014 alle ore 14,30 si è svolta presso la sede del CINSEDO la quarta riunione tecnica convocata dalla dott.ssa Olga Simeon della Regione Friuli Venezia Giulia, coordinatrice degli “Aiuti di Stato” per raggiungere un accordo tecnico per il riparto della popolazione ai fini dell’individuazione delle aree ammissibili agli Aiuti a finalità regionale ai sensi della deroga 107.3 c) del Trattato (Regioni del Centro-Nord). Nel corso della riunione del 10 febbraio u.s. le Regioni del Centro Nord hanno indicato i propri fabbisogni minimi di popolazione superando largamente il plafond disponibile. Le Regioni si sono impegnate a portare alla successiva riunione una proposta che fosse contenuta entro il plafond di riferimento dato dalla media aritmetica dei due plafond delle proposte del DPS. Nell’ultima riunione del 18 febbraio le regioni del Centro-Nord hanno indicato i propri fabbisogni superando, tuttavia, il plafond originario. La regione Friuli Venezia Giulia ha proposto al tavolo un aggiustamento tecnico che avrebbe necessitato di ulteriori accorgimenti. Otto Regioni si sono espresse a favore e cinque contrarie rispetto alla simulazione proposta dalla regione Friuli Venezia Giulia.

La dott.ssa Simeon ha manifestato l’intenzione di chiudere l’accordo tecnico entro metà marzo p.v. per sottoporlo alla valutazione politica della prossima Conferenza delle Regioni e delle Province autonome anche perché ogni ritardo sulla definizione delle aree 107.3 c), e quindi della notifica della Carta, pregiudica le Regioni 107.3 a) già predefinite.

In data 19 marzo 2014 alle ore 11,30 presso la sede della Regione Toscana in via Parigi, 11 è stata convocata dall'On. Presidente Rosario Crocetta, Coordinatore della Commissione Affari Comunitari e Internazionali, una apposita seduta della predetta Commissione chiudere l'accordo sul riparto del plafond di popolazione ammissibile a beneficiare della deroga di cui all'art. 107.3 del TFUE.

Si evidenzia che tutte le Regioni del Sud, e quindi anche la Sicilia, risultano avere i parametri di svantaggio economico che le rendono ammissibili a beneficiare di Aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi della deroga 107.3 a) e quindi a livello di NUTS 2 (Regione) intera. Pertanto non vi sono problemi di mappatura o riparto, esattamente come nella scorsa programmazione 2007- 2013.

* * * * *

4) Lo scorso 24 gennaio il Dipartimento politiche europee ha inviato agli Uffici di Gabinetto delle Regioni un nota nella quale si evidenzia che le Regioni non hanno ancora trasmesso alle Amministrazioni centrali competenti gli elementi a queste ultime necessari per contribuire ciascuno per il proprio settore alla redazione della relazione biennale SIEG a cura del DPE (da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 giugno 2014).

Il coordinamento tecnico interregionale in materia di “Aiuti di Stato” ha condiviso di predisporre una risposta a tale nota del 24 gennaio u.s. da parte della Conferenza della Regioni, sulla stessa linea e con lo stesso tenore delle precedenti note del 30/1 e 7/8/2013, al fine di ribadire quanto già ripetutamente sottolineato dalle Regioni al Governo attraverso un puntuale riepilogo delle azioni intraprese delle Regioni sui principali settori ove si riscontrano SIEG c.d. “nazionali”.

Tali azioni di ricognizione e di prima valutazione (ad esclusione dell'ERP) sono state sottoposte al Governo senza mai ottenere alcun riscontro formale dalle Amministrazioni centrali competenti, ma solo dal Dipartimento politiche europee che svolge un ruolo di coordinamento nazionale ai sensi della Legge 234/2012.

* * * * *

La Commissione UE, in due incontri con gli SM tenutisi il 21 e 22 gennaio u.s. ha fatto il punto sul processo di modernizzazione degli ADS e in particolare: introduzione della valutazione ex-post e nuove regole sulla finanza di rischio, nonché la nozione di aiuto e la definizione di imprese in difficoltà nelle nuove linee guida per il salvataggio e la ristrutturazione. L'Italia rinnova le richieste sugli Aiuti al salvataggio e ristrutturazione in un incontro bilaterale con la Commissione. Adottate le nuove regole per la finanza di rischio e lanciata la consultazione sulla nozione di aiuto.

A margine della riunione multilaterale, ha avuto luogo il richiesto incontro bilaterale Italia-Commissione europea sul progetto di nuovi orientamenti per gli Aiuti al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà ed in particolare sulla definizione di impresa in difficoltà. Come noto, la posizione dell'Italia è in favore di un ampliamento della possibilità di intervento a supporto delle imprese, con gli strumenti del salvataggio e ristrutturazione. I funzionari europei hanno recepito la ratio della posizione italiana, comprendendo la drammatica dimensione degli effetti di esclusione delle imprese, in particolare nell'attuale contesto macroeconomico e si sono riservati di effettuare approfondimenti in merito.

Si è inoltre sottolineata come prioritaria la necessità che anche le imprese in difficoltà possano essere destinatarie di Aiuti a seguito di calamità naturali, sottolineando la estrema rilevanza di tutte le richieste in proposito avanzate nella posizione italiana.

Si sono, infine, rammentati i temi dell'ammissibilità delle grandi imprese al sostegno temporaneo e della durata di quest'ultimo nonché dei soggetti chiamati alla condivisione degli oneri per la ristrutturazione, con particolare riferimento alle banche creditrici.

Si coglie l'occasione per ricordare che il 15 gennaio scorso sono state adottate definitivamente le nuove linee guida sulla finanza di rischio. La comunicazione è pubblicata in GUUE C19 del 22.1.2014

Inoltre è stata lanciata, il 17 gennaio scorso, la consultazione sulla bozza di comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, il cui testo è reperibile al link: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_en.pdf. Il termine per inviare contributi alla Commissione è il 14 marzo 2014.

Si segnala che è Stato, altresì, raggiunto un accordo tra Commissione europea e Banca Europea degli Investimenti (BEI) sull'applicazione delle regole sugli Aiuti di Stato alle attività del Gruppo BEI che chiarisce che solo gli interventi realizzati con risorse proprie del gruppo BEI non sono soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato mentre qualsiasi intervento realizzato o cofinanziato dagli Stati membri in collaborazione con BEI è suscettibile di costituire aiuto di Stato. Il relativo testo è scaricabile al link:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/joint_statement_en.pdf

* * * * *

In adempimento all' art. 14 della legge n. 234/2012, il Ministro per gli affari europei ha trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'elenco trimestrale delle questioni precontenziose e contenziose con l'UE, nonché dei procedimenti di indagine formale della Commissione UE, in materia di ADS alle imprese, riguardanti l'Italia.

* * * * *

Sulla GUCE L 352, del 24 dicembre 2013, sono stati pubblicati i nuovi Regolamenti per la concessione di Aiuti "de minimis" a favore del settore agricolo e di tutti gli altri settori, escluso la pesca. Si evidenzia che il regolamento applicabile alla produzione agricola primaria innalza la soglia "de minimis" da 7.550 a 15.000 euro per beneficiario e per triennio.

* * * * *

Proroga dell'attuale disciplina sugli Aiuti alla Ricerca, Sviluppo ed innovazione fino al 30

giugno 2014 e al prossimo avvio della consultazione pubblica sulla nuova disciplina di cui si dispone bozza in lingua inglese.